



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13
c.f. 82006050262

e-mail: info@comune.marenodipiave.tv.it

centralino Tel. 0438-498811
Fax 0438-492190

ORIGINALE INFORMATICO

ORDINANZA N. 1 del 05/01/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per l'adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il contrasto del degrado urbano.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con il D.L. 24/12/2021, n. 221 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus Sars-Cov-2 e sono stati introdotti specifici divieti miranti a scongiurare le situazioni e i comportamenti che possano aggravare il predetto rischio e favorire il diffondersi del pericoloso virus;
- allo stato attuale si registra un esponenziale aumento a livello nazionale, regionale e locale di diffusione del Coronavirus COVID-19, come evidenziato dai dati monitorati dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi del D.M. 30/04/2020;
- la Regione del Veneto, a partire dal 15 dicembre 2021, è rientrata nelle condizioni previste dalla normativa di riferimento nazionale per l'ingresso in zona gialla;
- è stata parallelamente emanata l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 172 in data 17/12/2021 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*”;
- con riferimento all'ordinanza regionale sopra indicata:
 - il punto 1 della lettera A. *Misure relative al comportamento personale.*, prevede l'obbligo dell'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico con le eccezioni espressamente *ivi* richiamate;
 - il punto 4 della lettera E. *Raccomandazioni.*, si caldeggia la “adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici”;
 - il punto 8 della medesima lettera E. raccomanda altresì la limitazione di feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti;

RILEVATO che:

- sono state ripetutamente constatate situazioni di particolare affollamento presso talune attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia all'interno dei locali che a causa dello stazionamento nelle pertinenze esterne di tali esercizi e nei luoghi pubblici ad essi adiacenti;
- sono pervenute a questa Amministrazione, segnalazioni di disturbo della quiete pubblica per rumori, emissioni sonore musicali, schiamazzi, vociare e simili, in diretta conseguenza della

consistente affluenza alle sopra indicate attività e dei predetti assembramenti da parte degli avventori; i disagi sopra indicati sovente scaturiscono dallo stato di alterazione causato da un uso irresponsabile di sostanze alcoliche, questo in special modo in determinati orari serali/notturni ed in talune zone specifiche del territorio comunale;

- detto stato di alterazione è conseguentemente causa di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano. In tal senso è stato ripetutamente riscontrato l'abbandono di rifiuti, in particolare bottiglie di vetro e plastica, lattine in metallo, bicchieri e altri contenitori di bevande, sulle strade, aree verdi e luoghi pubblici in prossimità delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti, talora con imbrattamento e insudiciamento di tali luoghi e con necessità di provvedere alla costante ripulitura delle aree interessate;
- le ripetute segnalazioni e gli esposti dei cittadini hanno richiesto frequenti interventi della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, al fine di limitare tali fenomeni e garantire quindi la convivenza civile;

CONSIDERATO che:

- da sempre è obiettivo dell'Amministrazione Comunale porre le basi per la condivisione, con la Collettività tutta, di principi e di valori di comportamento generalmente condivisi, intesi a rafforzare il senso civico, la sicurezza e il decoro dei luoghi pubblici in genere, e a costituire un efficace sistema di prevenzione e di contrasto di situazioni di degrado dell'ambiente urbano, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la libera fruizione degli spazi, la quiete e la vivibilità dei centri urbani in particolare;
- permane la volontà dell'Amministrazione comunale di intervenire con fermezza e continuità per contrastare tali comportamenti che continuano a ripetersi nonostante gli interventi, verifiche e accertamenti delle Forze di Polizia;

CONSIDERATO altresì, che al generale divieto di effettuare, in questo periodo, le tradizionali feste in aree pubbliche e alla concomitante sospensione delle attività che si svolgono nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, disposti dal Decreto n.221/2021 in premessa citato, potrebbero contrapporsi e conseguire una maggiore affluenza e stazionamento nei locali di pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, aggravando, quindi, il rischio di creare assembramenti di persone e, inoltre, le situazioni di degrado urbano sopra evidenziate;

CONSTATATO che tali censurabili comportamenti e scongiurabili rischi interessano particolarmente la zona centrale del territorio comunale e quelle connotate da maggiore concentrazione o frequentazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra riportate ed in via temporanea, **dalla data odierna al 15/03/2022** di ordinare:

- il divieto di assembramento e/o di aggregazione stabile e duratura in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, fermo restando l'obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie;
- la chiusura delle attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **tutti i giorni**, nelle ore notturne, dalle ore 00.00 alle ore 05.00 nelle zone del territorio comunale dove sono state rilevate le situazioni di degrado sopra elencate e dove statisticamente è più frequente il verificarsi delle situazioni di assembramento;
- il divieto di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenti dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati;
- il divieto di utilizzare i plateatici e gli arredi dei pubblici esercizi quando sono chiusi al pubblico;

- il divieto di detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredo urbano;

VISTO che:

- in data 20/02/2017 è stato adottato il D.L. n. 14, convertito in legge 18/04/2017, n. 48, che alle lettere a) e b) dell'art. 8, dispone per i Comuni la possibilità di emanare, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), provvedimenti per garantire interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- la norma legislativa sopra citata ha modificato il comma 4-bis dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) che, nell'attuale formulazione, così recita: "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.";

VISTI altresì:

- il D.L. 24/12/2021, n. 221 relativo alla proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- la circolare del Ministero dell'Interno protocollo 0088170 del 29/12/2021 riguardante l'adozione del decreto legge sopra richiamato;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 172 del 17/12/2021 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni." con particolare riferimento al punto 4 della lettera E con il quale si raccomanda "adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici";
- il D.L. 26/11/2021, n. 172 inerente l'adozione di misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 22/06/2021, che ribadisce la necessità di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, laddove non sia possibile mantenere le distanze interpersonali o possano configurarsi assembramenti e affollamenti;
- il D.L. 22/04/2021 n. 52, convertito in legge n. 87 del 17/06/2021 recante misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- il D.L. 16/05/2020 n. 33, convertito in legge n. 177 del 14/07/2020 recante
- il D.L. 15 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, contenente le misure adottabili in emergenza per la riduzione del rischio contagio;
- il D.P.C.M. 02 marzo 2021;

VISTO il R.D. 18/06/1931 n. 733 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

VISTO il R.D. n. 06/05/1940 n. 635 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

VISTO il R.D. 27/07/1934 n. 1265 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

VISTA la L. 24/11/1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";

VISTA la L. 30/03/2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati";

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA, altresì, la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale: “(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell’ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011, m. 138, convertito con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO per le ragioni esposte che sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza per l’adozione del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

Fatti salvi provvedimenti restrittivi correlati all'emergenza sanitaria da covid 19 emessi da Organismi di livello superiore,

ORDINA

1. fermo restando l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il divieto di assembramento o aggregazione stabile e continuativa in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale **dalla data odierna fino al giorno 15/03/2022** compresi;
2. la chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **tutti i giorni**, nelle ore notturne e precisamente **dalle ore 00.00 alle ore 05.00**, limitatamente al periodo decorrente **dalla data odierna fino al giorno 15/03/2022** compresi ed ubicati nelle seguenti Vie del territorio comunale:
Piazza Municipio, Piazza Vittorio Emanuele III, Via Roma, Via Polacco, Via della Vittoria, Via Tariosa, Via Verri, Via Conti Agosti fino all’incrocio con Via Serravalli;
3. il divieto di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenti dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati;
4. il divieto di utilizzare i plateatici e gli arredi dei pubblici esercizi quando sono chiusi al pubblico;
5. il divieto di detenere o utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento di immobili e arredo urbano

AVVERTE

chiunque non osserva gli obblighi ed i divieti di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

- ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- ai sensi dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;
- l’organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre l’allontanamento del trasgressore.

DISPONE CHE

La presente ordinanza:

- sia pubblicata all’Albo Pretorio telematico;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- abbia efficacia **dalla data odierna fino al 15/03/2022**;
- sia trasmessa:
 - alla Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
 - al Comando di Polizia Locale - poliziale.conegliano@pec.it;
 - al Commissariato di P.S. di Conegliano - comm.conegliano.tv@pecps.poliziadistato.it;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Susegana - ttv27563@pec.carabinieri.it;
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano - tv1100000p@pec.gdf.it;
 - ai Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso - com.treviso@cert.vigilfuoco.it;

Sono incaricate di vigilare sull'osservanza e il rispetto della presente ordinanza tutte le Forze di Polizia.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale on line oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione medesima.

IL SINDACO
Gianpietro Cattai
(Firma acquisita digitalmente)